



# COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 33 del 02.10.2018

COPIA

**Oggetto: Annullamento in autotutela, ai sensi dell'art 21-nonies della legge 241 del 1990, della delibera C.C. n. 26 del 10.07.2018**

L'anno duemiladiciotto il giorno due del mese di ottobre, nella sede comunale, alle ore 19:19, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

TACCORI MATTEO	P	MURA IGINO	P
SECCI MARIA PAOLA	P	MURA MICHELA	P
ARGIOLAS ANTONIO	P	SERRA FRANCESCO	P
CINELLI MARCO	P	CARDIA MARIA FABIOLA	P
DEMEGLIO PAOLA	P	PILI VANINA	P
LEDDA IGNAZIA	P	MEREU MARTINA	P
MUSCAS LUCIANO	P	PUTZU LUCIA	A
SCHIRRU GIAN FRANCO	P	SPIGA MARIO	P
SERRAU MARIO ALBERTO	P	PIERETTI RICCARDO	P
SORO MONICA	P	ASUNIS LUANA	P
CRISPONI ANNETTA	P		

Totale Presenti: 20

Totali Assenti: 1

Il Presidente TACCORI MATTEO, assume la presidenza.

Partecipa la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

Risultano presenti gli assessori: MASSIMILIANO BULLITA - LAURA PETRONIO - ROSALIA SECHI - ELISEO ZANDA - NICOLA RUGGIU.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il decreto del Ministro dell'Interno del 15 febbraio 2012, n. 23, recante il "Regolamento adottato in attuazione dell'art.16, comma 25, del D.L. n.138 del 2011", disciplina l'istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e le modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario;

- il comma 29 dell'articolo 16 del citato D.L. n. 138/2011 prevede che tutte le disposizioni contenute nell'articolo 16, ivi comprese le nuove modalità di nomina dei revisori degli enti locali, si applicano alle regioni a statuto speciale nel rispetto dei relativi statuti, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge n. 42/2009;

- l'art. 36 della legge regionale n.2/2016, che disciplina le modalità di nomina dei revisori dei conti negli enti locali, recita:

*1. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i revisori dei conti degli enti locali sono individuati con il sistema dell'estrazione pubblica.*

*2. L'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica redige un elenco nel quale, a richiesta, possono essere inseriti coloro i quali sono iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).*

*3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, sono stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al comma 2, secondo i principi di proporzionalità tra l'anzianità di iscrizione negli albi e la dimensione demografica e specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economico-finanziaria degli enti pubblici territoriali. Con la medesima deliberazione sono indicate le modalità di estrazione e l'organo abilitato ad effettuarla.*

*4. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti la revisione legale dei conti è affidata a un collegio di revisori composto da tre membri.*

*5. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore.*

*6. Nel caso in cui le unioni di comuni esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione legale dei conti è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.*

*7. L'attività di revisione legale dei conti può essere svolta dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che ne fanno parte; in tal caso per le unioni di comuni con meno di 15.000 abitanti il revisore è unico. Nelle unioni di comuni con più di 15.000 abitanti il collegio dei revisori è di tre membri.*

*8. L'organo abilitato effettua l'estrazione pubblica sulla base di una rosa di tre nomi per il revisore unico e cinque nomi per il collegio dei revisori, indicata dall'organo assembleare.*

*9. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro venti giorni dall'avvenuta esecutività della deliberazione di nomina.*

*10. L'incarico di revisione legale dei conti dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Gli enti locali, qualora il revisore o il collegio siano al primo mandato, hanno la facoltà di rinnovarlo per un secondo mandato senza procedere ad estrazione, con*

*deliberazione dell'organo assembleare. In caso di collegio non è ammesso il rinnovo parziale dell'organo.*

*11. Nel caso di collegio, la scelta rispetta le quote di genere, con almeno una presenza per genere.*

*12. Il revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi presso il medesimo ente locale può essere nuovamente nominato nello stesso ente a condizione che sia decorso un periodo di almeno tre anni dalla scadenza dell'ultimo incarico”.*

- l'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale 14/35 del 23/03/2016, all'art. 3, stabilisce i criteri di nomina dei revisori, così come di seguito:

*“1- L'organo abilitato ad indicare la rosa di tre nomi per il revisore unico e di cinque nomi per il collegio dei revisori è il consiglio comunale o l'organo assembleare equivalente per gli altri enti.*

*2- L'indicazione della rosa è effettuata dal consiglio comunale o dall'organo assembleare mediante deliberazione assunta con votazione a scrutinio segreto dove ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono designati coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. Nel caso di collegio, l'organo che effettua l'indicazione della rosa deve assicurare il rispetto delle quote di genere ai sensi di quanto previsto nell'art. 36, comma 11, della legge regionale n. 2 del 2016. In caso di parità di voti è designato il revisore più giovane.*

*3- L'organo abilitato ad effettuare l'estrazione pubblica è il consiglio comunale o l'organo assembleare equivalente per gli altri enti. Nel caso di collegio si procede ad estrazione fino al rispetto delle quote di genere di cui al citato art.36, intendendosi nulle le estrazioni del terzo componente dello stesso genere.”*

- sul buras del 06 giugno 2018 n. 28, Il parte, è stato pubblicato l'elenco aggiornato dei revisori dei conti per l'annualità 2018 dal quale gli enti locali devono attingere per individuare i nominativi dei professionisti da nominare mediante estrazione pubblica, secondo il disposto della LR2/2016;

Con propria deliberazione n. 26 del 10/07/2018 si è proceduto alla prima votazione a scrutinio segreto per l'individuazione **della rosa di cinque nomi** con il risultato che segue:

Voti a favore di Enrico Cera n° 3

Voti a favore di Donatella Rotilio n° 3

Voti a favore di Ilario Contu n° 3

Voti a favore di Andrea Spano n° 5

Voti a favore di Gibillini Oscar n° 4

Voti a favore di Marras Cristiana n° 2

Dalla verifica del possesso del requisito dell'iscrizione nell'apposita fascia 2°, a cui sono iscritti i revisori che possono operare nei Comuni con popolazione superiore ai 15000 abitanti, è emerso il mancato possesso del requisito di idoneità professionale in capo al dott. Andrea Spano, 1° della graduatoria e alla dott.ssa Marras Cristiana, ultima della graduatoria;

I suddetti nominativi non sono stati inseriti nell'urna ai fini dell'estrazione.

Si è proceduto, pur in mancanza della rosa dei cinque nominativi previsti dalla normativa regionale, all'estrazione pubblica **dai quattro nominativi votati**, in possesso dei requisiti di idoneità professionale, dei tre nominativi da nominare quali componenti il collegio dei revisori con il risultato che segue:

1. estratto Ilario Contu
2. estratto Gibillini Oscar
3. estratto Enrico Cera

Si è successivamente proceduto all'ulteriore estrazione, in quanto con la suddetta terna non veniva assicurata la presenza di entrambi i generi

4. estratto Rotilio Donatella

Venivano pertanto individuati quali componenti l'organo di revisione contabile i sottoindicati nominativi:

Ilario Contu

Gibillini Oscar

Rotilio Donatella

e, al fine di consentire la comunicazione agli interessati dell'esito dell'estrazione pubblica, invitandoli a presentare nelle forme di cui alla legge 445/2000 le dichiarazioni di accettazione dell'incarico, di insussistenza delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori e di rispetto dei limiti all'affidamento di incarichi, si rinviava a successiva seduta la nomina del collegio dei revisori dei conti e la scelta del presidente;

Preso atto che con nota ricevuta al protocollo dell'ente con numero 25419 del 20\09\2018 il Dott. Oscar Marco Gibillini ha comunicato la rinuncia all'incarico;

Dato atto che al fine di procedere alla sostituzione del suddetto revisore, il consiglio comunale dovrebbe proseguire il sorteggio tra gli ulteriori due componenti la cinquina;

Dato atto, come sopra evidenziato, dell'impossibilità di procedere al sorteggio per le irregolarità verificatesi nella nomina da parte del consiglio comunale della cinquina di candidati dai quali sorteggiare i tre componenti del collegio dei revisori;

Sentito in merito il parere della direzione generale degli enti locali che ritiene il procedimento viziato sin dall'origine, per non aver ricostituito la cinquina dei nominativi tra i quali procedere all'estrazione della terna; infatti, si sostiene che in tal modo non siano stati rispettati i principi che hanno ispirato le riforme normative statali e regionali, sopra citate, e in particolare:

- la tutela dell'indipendenza e dell'imparzialità di quest'organo che costituisce un rilevante tassello del complesso sistema di controllo della finanza locale;
- favorire l'ampliamento delle opzioni di incarico per i professionisti e una maggiore rotazione, con intuibili benefici in termini di trasparenza della figura dell'organo di controllo.

Visto l'art 21-nonies della legge 241/1990 il quale dispone *"Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo."*

Verificata la sussistenza nel caso specifico, dei presupposti di legge per procedere all'annullamento in autotutela ai sensi del suddetto articolo e in particolare:

- l'interesse pubblico finalizzato a garantire l'indipendenza e l'imparzialità dell'organo di revisione che costituisce un rilevante tassello del complesso sistema di controllo della finanza locale e l'ampliamento delle opzioni di incarico per i professionisti, con intuibili benefici in termini di trasparenza della figura dell'organo di controllo.

-il ristretto lasso di tempo intercorso dall'individuazione dei soggetti da nominare quali componenti del collegio dei revisori e la non operata nomina, determinano che nessun pregiudizio possa derivare ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela;

Considerato inoltre che il potere di annullamento in autotutela dei provvedimenti amministrativi rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione e conclusione del procedimento amministrativo;

Ritenuto quindi necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione addivenire all'annullamento in autotutela della delibera di consiglio comunale n.26 del 10/07/2018 avente ad oggetto *"Individuazione componenti collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 36 della L.R. 2/2016."*

Dato atto che presenta la proposta il presidente del Consiglio

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Crisponi Annetta e Mura Igino, come riportati nel verbale integrale della seduta;

Dato atto che non ci sono dichiarazioni di voto

Con 15 voti a favore, e 5 astenuti, Consiglieri: Mura Igino, Mura Michela, Crisponi Annetta, Serra Francesco, Asunis Luana

#### DELIBERA

- Di procedere per le motivazioni sopra riportate all'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art 21-nonies della legge 241 del 1990, della propria deliberazione n.26 del 10/07/2018 avente ad oggetto *"Individuazione componenti collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 36 della L.R. 2/2016."* e di tutti i documenti allegati e conseguenti;

- Di rinviare a successivo atto l'individuazione dei componenti del collegio dei revisori dei conti ai sensi della L.R. 2/2016 e dell'allegato alla deliberazione di giunta n. 14/35 del 23/03/2016.

Successivamente, su proposta del Presidente

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 15 voti a favore, e 5 astenuti, Consiglieri: Mura Igino, Mura Michela, Crisponi Annetta, Serra Francesco, Asunis Luana

#### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Data 01/10/2018

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO MARGHERITA GALASSO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.TO MATTEO TACCORI

LA SEGRETARIA GENERALE  
F.TO MARGHERITA GALASSO

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/10/2018 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **05/10/2018** al **20/10/2018** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 05/10/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 20/10/2018

LA SEGRETARIO GENERALE  
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 05.10.2018